



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail paiso2300p@istruzione.it - pec paiso2300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_paiso2300p

Circolare n. 26 del 20/09/2021

**Alle famiglie
Alle alunne/agli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
dell'I.I.S.S. "F. Ferrara"
Atti scuola
ScuolaNext**

Oggetto: sintomatologia Covid 19 - riammissione a scuola - indicazioni su condizioni per cui vige obbligo di certificazione medica

Si riportano in breve le principali indicazioni diramate per il precedente anno scolastico dal Ministero della Salute e dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, tutt'ora vigenti, sulla tematica in oggetto.

La Regione Siciliana ha stabilito che in caso di **alunno o dipendente con sintomatologia a scuola**, lo stesso venga isolato e, contestualmente alla famiglia nel caso di studente, venga contattata l'USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale costituita dall'ASP) i cui operatori possono recarsi a scuola per sottoporre il soggetto isolato al tampone rapido antigenico.

Inoltre, la nota prot. n. 33108 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dispone che i genitori dell'alunno con sintomatologia a casa (cioè i cui sintomi compaiono non a scuola ed è trattenuto a casa) devono comunicare alla scuola l'assenza per malattia. Pertanto, i genitori sono tenuti ad inviare email alla scuola con tale comunicazione. Ovviamente la presenza di sintomi non è di per sé conferma della diagnosi di positività al Covid. Quindi la comunicazione di assenza per malattia non sarà in alcun modo un'autocertificazione medica. **È il medico di base a valutare il caso ed a stabilire diagnosi, prognosi, se sottoporre a tampone e, solo all'esito positivo di questo, il Dipartimento di Prevenzione attiva le procedure conseguenti.**

La riammissione a scuola di alunni e dipendenti sottoposti a isolamento/quarantena è consentita solo previo provvedimento da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Qualora l'assenza degli studenti per malattia è dovuta a sintomi e patologie non riconducibili a Covid 19 (tale considerazione è rimessa ai medici che vanno puntualmente contattati dalla famiglia che ha responsabilità di omissione in caso contrario), **il certificato di riammissione è necessario per assenze superiori a 10 giorni, quindi a partire da 11 giorni di assenza** continuativi (comprensivi di festivi e giorni di chiusura della scuola, che si calcolano comunque).

Si precisa, infine, che in mancanza di indicazioni specifiche dagli organi competenti per alunni con patologie che presentano sintomi similinfluenzali (ad esempio asma o allergie), non è possibile fare a meno di procedere all'isolamento anche a fronte di eventuale certificazione medica presentata dalla famiglia in via preventiva.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Abate